

STATUTO
dell'Ente per lo studio della storia del socialismo e del movimento operaio italiano
(Opera Emanuele Modigliani)

Articolo 1

E' costituito in Roma un "Ente per lo studio della storia del socialismo e del movimento operaio italiano" (Opera Emanuele Modigliani).

Articolo 2

L'Ente si propone di promuovere e sviluppare gli studi storici sul socialismo italiano e sul movimento operaio e particolarmente esso ha per scopo di:

- a) promuovere lo studio per la storia del socialismo mediante iniziative culturali, come conferenze, corsi di lezioni, concorsi, nonché borse di studio e premi intestati al nome dell'On. Emanuele Modigliani ecc..
- b) promuovere la conoscenza di analoghe correnti sociali degli altri Paesi;
- c) Coordinare e valorizzare l'opera di quanti, in Italia e all'estero, intendano dedicarsi alla conoscenza dei problemi sociali con particolare riguardo al movimento operaio italiano.

Articolo 3

Per il raggiungimento di tali scopi l'Ente provvederà alla necessaria documentazione ricercando volumi, manoscritti, epistolari e qualsiasi altro documento possa illustrare la vita del socialismo italiano e del movimento operaio dalle sue origini; promuoverà la formazione di una biblioteca e di uno schedario del socialismo, e come prima iniziativa una bibliografia sugli argomenti cui l'Ente si dedica; agevolerà i contatti fra persone ed Enti per discussioni e studi.

Articolo 4

L'Ente si compone di soci promotori, soci benemeriti, soci ordinari e soci corrispondenti: anche le persone giuridiche possono essere soci.

Articolo 5

Appartengono alla categoria dei soci promotori coloro che hanno preso l'iniziativa della costituzione dell'Ente, firmando il presente Statuto. Sono soci benemeriti coloro che abbiano versato o si impegnano di versare all'Ente in una o più volte la somma di non meno di L. 50.000 a titolo di elargizione, oppure si siano resi particolarmente meritevoli nel campo degli studi sul socialismo e sui problemi del lavoro e della vita sociale.

Su proposta del Comitato Direttivo di cui appresso e dietro deliberazione nell'assemblea dei soci, i soci benemeriti potranno passare nella categoria dei soci promotori ed avere diritto al voto.

Articolo 6

Soci ordinari sono coloro che si interessano di studi sul socialismo e sul movimento operaio italiano e che, dopo aver fatto domanda siano stati ammessi ai sensi del successivo articolo nove.

Articolo 7

Tutti i soci, promotori, benemeriti od ordinari, versano una quota annua di lire cinquecento (L. 500).

Articolo 8

Sono soci corrispondenti coloro che, pur non essendo di nazionalità italiana e risiedendo fuori Italia intendono dedicarsi o si siano dedicati allo studio del socialismo italiano.

Articolo 9

Per essere ammessi i soci ordinari e benemeriti, debbono presentare domanda in carta libera e pagare una tassa di iscrizione L. 100. Sulla domanda deciderà il Comitato Direttivo.

Articolo 10

Tutti i soci potranno frequentare la biblioteca dell'Ente, partecipare alle sue riunioni, alle conferenze ed alle altre manifestazioni da esso indette. Avranno inoltre diritto a ricevere le pubblicazioni edite dall'Ente con notevole riduzione sul prezzo di copertina e a beneficiare di altre agevolazioni che verranno stabilite di volta in volta.

Articolo 11

L'assemblea dell'Ente è composta dei soci promotori. Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno; può essere convocata straordinariamente su richiesta del Comitato Direttivo o del Presidente o del Segretario e su richiesta di almeno un terzo dei soci promotori.

Articolo 12

La Direzione dell'Ente è affidata ad un Comitato Direttivo eletto fra i soci promotori, composto di un Presidente, due Vice Presidenti, cinque Consiglieri che nominano un Segretario generale il quale entra a far parte del Comitato stesso.

I componenti del Comitato Direttivo dovranno essere eletti con la maggioranza di due terzi dei voti dei votanti.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio.

Articolo 13

Il Comitato Direttivo potrà costituire sezioni permanenti e commissioni speciali per lo studio di singole questioni o argomenti di storia del socialismo. I dirigenti e segretari di tali sezioni e Commissioni vengono nominati dal Comitato Direttivo, che potrà revocare la loro nomina.

Articolo 14

I membri del Comitato Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. Ogni anno si procederà alla rielezione della metà dei membri in base a sorteggio.

Articolo 15

Il Comitato Direttivo, cui è affidata la direzione generale dell'Ente si riunisce dietro convocazione del Presidente o dietro richiesta di almeno tre dei suoi membri. In ogni caso si riunirà ordinariamente ogni due mesi.

Articolo 16

L'amministrazione dell'Ente è affidata ad un amministratore scelto fra i soci e nominato dal Comitato Direttivo su proposta del Segretario Generale.

Articolo 17

La rappresentanza legale dell'Ente spetta al Presidente del Comitato Direttivo ed al Segretario Generale con firma disgiunta. Essi autorizzano le spese in conformità del bilancio preventivamente approvato.

Articolo 18

Il Segretario Generale prepara l'ordine dei lavori, redige i verbali, sovrintende alle pubblicazioni, dirama gli inviti, promuove le manifestazioni culturali, tiene la corrispondenza, custodisce gli incartamenti, nomina il personale di segreteria e di servizio.

Articolo 19

Il Segretario Generale e l'Amministratore preparano e presentano al Comitato Direttivo, nel mese di ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo per l'anno seguente che deve essere approvato dal Comitato stesso entro il mese di dicembre.

Nel mese di Febbraio presentano il conto consuntivo dell'anno precedente, che deve essere approvato dal Comitato stesso entro il mese di Giugno.

Articolo 20

La qualità ai socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per manifesta incompatibilità del socio con i fini dell'Ente, dietro deliberazione del Comitato Direttivo, su proposta di almeno tre soci promotori;
- c) per morosità nei pagamenti di almeno due quote annuali.

Articolo 21

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dal fondo dell'opera "E. Modigliani" in L. un milione cinquecentomila (L.1.500.000) in Buoni del Tesoro la cui rendita verrà integralmente devoluta per le borse di studio e i premi di cui all'art. 1 lett. "A".
- b) dalle quote dei soci;
- c) dai contributi di Enti o privati;
- d) dal ricavato netto della vendita delle pubblicazioni;
- e) da ogni altro introito che l'Ente, come tale potesse ricavare nello svolgimento della sua attività;
- f) da eventuali beni mobili e immobili che comunque siano divenuti proprietà dell'Ente.

Articolo 22

L'assemblea dei soci promotori delibera a semplice maggioranza.

Per la revisione o modificazione del presente statuto è necessaria l'approvazione di due terzi dei votanti che rappresentino almeno la metà più uno del numero dei soci promotori.

Per lo scioglimento dell'Ente è necessario l'intervento di almeno la metà più uno del numero dei soci promotori i quali dovranno votare con la maggioranza dei tre quinti.

E' ammesso al voto per corrispondenza o per delega ad altro socio promotore.

Articolo 23

In caso di scioglimento dell'Ente il suo patrimonio sarà devoluto ad uno o più enti culturali italiani ad eccezione del fondo di L. 1.500.000 che tornerà all'Opera "E. Modigliani".

Articolo 24

Per quanto non contemplato dal presente statuto deve farsi riferimento al regolamento interno dell'Ente.

Roma, 26 aprile 1949,

Ugo Guido Mondolfo
Dott. Vera Modigliani
Fernanda Ascarelli
Ignazio Silone
Franco Lombardi
Giuliani Vassalli
Giacomo Perticone
Olga Pinto

Dott. Alberto Misurale, Notaio

Registrato in Roma il 9 maggio 1949 Atti Pubblici al vol. 39 n. 14084 L. 511.

f.to Il Direttore Pto. Rodi

Copia conforme al suo originale, debitamente firmata in ciascun foglio, e si rilascia a richiesta della Associazione.

Roma, 16 maggio 1949